

Roma, 25 febbraio 2025

Circolare n. 52/2025

Oggetto: Finanziamenti – Tributi – Trasporto ferroviario – Trasporti eccezionali – Codice civile – Codice della Strada – Convertito in legge il *DL Milleproroghe* – Decreto legge 27.12.2024, n.202, come convertito dalla Legge 21.2.2025, n.15, su G.U. n.45 del 24.2.2025.

Le disposizioni di interesse introdotte dal decreto legge cd *Milleproroghe* sono state confermate e incrementate con la legge di conversione indicata in oggetto come di seguito evidenziato.

Tributi – Disciplina IVA Enti associativi non commerciali (art.3 c.10) – È stato confermato il rinvio all'1 gennaio 2026 (in precedenza 1 gennaio 2025) dell'entrata in vigore dell'applicazione della disciplina fiscale IVA alle operazioni svolte dagli enti associativi non commerciali, cd *terzo settore*, introdotto dalla L.n.215/2021 (di conversione del DL n.146/2021 – cd *DL Fiscale*); come è noto, tale disciplina deriva dalla procedura di infrazione n.2008/2010 avviata dalla Commissione UE nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento delle esenzioni di cui all'art. 132 della Direttiva 2006/112/CE e renderà le operazioni prima escluse dal campo IVA in buona parte esenti IVA e in altra parte imponibili: infatti, per superare la suddetta procedura di infrazione è stato ridefinito il trattamento impositivo di alcune operazioni effettuate dagli enti non commerciali di tipo associativo, con passaggio dall'attuale regime di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA a quello di esenzione e, pertanto, tali enti saranno tenuti quantomeno ad aprire una posizione IVA; la proroga si è resa necessaria anche in virtù della attesa razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore prevista in attuazione della Legge delega fiscale (art.7 L.n.111/2023).

Codice civile – Organi societari (art.3 c.14-sexies) – In sede di conversione del provvedimento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza 31 dicembre 2024) la possibilità di svolgere le Assemblee societarie con mezzi telematici (anche se tale possibilità non è prevista dagli statuti) e l'allungamento a 180 giorni dei termini per la convocazione delle Assemblee per l'approvazione dei bilanci societari.

ZLS – Credito d'imposta investimenti nelle ZLS (art.3 c.14-octies/14-decies) – Con un emendamento approvato in fase di conversione del decreto legge è stata estesa anche al 2025 la possibilità che le imprese che operano o si insediano nelle cd *Zone logistiche semplificate* (ZLS) possano beneficiare dell'agevolazione fiscale sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi; tali investimenti devono essere stati realizzati tra l'1 gennaio e il 15 novembre 2025 e a tal fine sono stati stanziati 80 milioni di euro; le imprese interessate dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate dal 22 maggio al 23 giugno 2025 una comunicazione contenente le spese sostenute ovvero quelle che si intendono sostenere; il modello di tale comunicazione e le relative istruzioni saranno approvate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in cui saranno definiti altresì il contenuto e le modalità di trasmissione; successivamente le imprese interessate dovranno

inviare a pena di decadenza dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione con l'ammontare delle spese sostenute; come avvenuto in precedenza, l'Agenzia delle Entrate renderà nota con apposito provvedimento la percentuale effettiva da moltiplicare per il credito d'imposta richiesto rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

Tributi – Rottamazione delle cartelle – Riammissione soggetti decaduti (art. 3-bis) – In sede di conversione del provvedimento è stato previsto che i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione relativi al periodo compreso tra l'1 gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 (cd Rottamazione quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 – art.1 c.231-252 L.n.197/2022) ma dalla quale sono decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate da versare potranno essere riammessi all'agevolazione comunicando telematicamente all'agente della riscossione entro il 30 aprile 2025 la propria dichiarazione di voler aderire a tale possibilità; le modalità della dichiarazione saranno rese note entro venti giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in oggetto e in virtù di ciò sarà possibile effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025, le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027) di pari ammontare con un tasso di interesse del 2 per cento; con il versamento della prima o dell'unica rata delle somme dovute si estingueranno altresì le eventuali procedure esecutive già avviate.

Trasporto ferroviario – Sicurezza delle gallerie ferroviarie (art.7 c.3) – È stato confermato il differimento al 30 aprile 2025 del termine per l'adeguamento delle gallerie ferroviarie ai requisiti di sicurezza previsti dal DM MIT 28.10.2005 nonché ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n.50/2019 (di recepimento della Direttiva UE n.798/2016 sulla sicurezza delle ferrovie) relativamente alle linee guida con prescrizioni tecniche di prevenzione e protezione per la sicurezza delle gallerie ferroviarie valide sia per il gestore dell'infrastruttura che per le imprese ferroviarie.

Codice della Strada – Sospensione aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie (art.7 c.4) – È stata confermata la proroga anche per il 2025 della sospensione dell'aumento dell'importo delle sanzioni amministrative del Codice della Strada previste dall'art.195 del Codice stesso già prevista per il 2023 e il 2024 dalla *Legge di Bilancio 2023* (art.1 c.497 L.n. 197/2022); come è noto, attraverso un decreto interministeriale tali importi sono adeguati con cadenza biennale in relazione all'indice Istat di inflazione verificatosi nel biennio precedente; l'ultimo decreto in materia è stato il DM 31.12.2020.

Codice della Strada – Revisione veicoli (art.7 c.4-bis) – In fase di conversione del decreto è stata differita al 31 dicembre 2025 (in precedenza 31 dicembre 2024) la possibilità che ispettori autorizzati dal MIT eseguano le revisioni dei veicoli presso i centri di controllo privati.

Trasporti eccezionali – Proroga della sospensione efficacia linee guida (art.7 c.4-septies) – Con un emendamento approvato in fase di conversione del decreto legge è stata disposta la sospensione fino al 30 marzo 2026 (in precedenza 30 marzo 2025) dell'efficacia delle linee guida relative ai trasporti in condizioni di eccezionalità che, come è noto, sono state

definite dal decreto MIT 28.7.2022 in attuazione dell'art.7-bis della L.n.215/2021 e che sono finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e della gestione del rischio, a valutare la compatibilità dei suddetti trasporti con la sicurezza della circolazione e a stabilire nuove modalità di rilascio delle autorizzazioni per trasporti fino a 108 tonn e per quelli di un unico pezzo indivisibile; è stato inoltre disposto che fino alla medesima data del 30 marzo 2026 continueranno ad applicarsi le regole già in vigore al 9 novembre 2021 per rilasciare le autorizzazioni ai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché la disciplina transitoria (Allegato 2 del DM 28.7.2022) ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonn effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi. Infine, è stato posticipato al 31 dicembre 2025 il termine (in precedenza previsto al 30 ottobre 2024) entro cui il tavolo tecnico istituito presso il MIT e composto dalle amministrazioni interessate, dagli enti proprietari delle strade e dalle associazioni di categoria dovrà definire il cd Piano nazionale dei trasporti eccezionali che individui i corridoi stradali dedicati ai trasporti eccezionali, in modo tale da collegare le aree industrializzate del paese e i principali poli logistici e industriali nonché le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere i relativi profili critici anche di natura infrastrutturale.

Tributi – Obbligo di stipula di contratti assicurativi contro i danni catastrofali (art.13) – È stata confermata la proroga al 31 marzo 2025 del termine entro il quale le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia debbano stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni); tale obbligo è stato introdotto dalla *Legge di Bilancio 2024* (art.1 c.101-111 L.n.213/2023) ma a causa di lunghe e approfondite interlocuzioni tra le istituzioni coinvolte il decreto interministeriale MEF-MIMIT necessario per renderlo operativo deve essere ancora emanato.

Piano Transizione 5.0 – Estensione dell'agevolazione (art.13 c.1-quinquies) – In fase di conversione del decreto legge con un emendamento di modifica della norma istitutiva del cd *Piano transizione 5.0* (art.38 del DL n.19/2024 come convertito dalla L.n.56/2024 – cd *DL Attuazione PNRR 4*) è stato chiarito che all'agevolazione sotto forma di credito d'imposta per investimenti effettuati in progetti di innovazione digitale ed energetica possono accedere le imprese che hanno effettuato tali investimenti anche prima della presentazione della domanda di accesso al beneficio purché siano successivi all'1 gennaio 2024; con tale precisazione si è inteso escludere gli investimenti effettuati nel 2024 ma relativi a ordini partiti nell'anno precedente.

Cristiana Marrone Responsabile di Area Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. <u>45/2025</u>, <u>15/2025</u>, <u>4/2025</u>, <u>51/2024</u>, <u>250/2023</u> e <u>235/2023</u>

Allegato uno

Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.45 del 24.2.2025

LEGGE 21 febbraio 2025, n. 15

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia termini normativi.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202 Testo del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la sequente legge:

***** OMISSIS *****

Art. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

- 1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attivita' alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' effettuata entro il 30 novembre 2025.
- 2. Le disposizioni di cui all'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alla sospensione della responsabilita' per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, sono prorogate al 31 dicembre 2025.
- 3. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, riguardante il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
- 4. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni statali, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle
- seguenti: «31 dicembre 2025»;
 b) al comma 2, riguardante la disapplicazione nei confronti della societa' AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT:
- 1) al primo periodo le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025»;
 2) all'ultimo periodo, dopo le parole «della societa' stessa» sono aggiunte le seguenti «, nonche' l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica».
- 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
- 5-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
- seguenti: «1° gennaio 2026».
 6. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025».
 7. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche le parole: «31 dicembre 2024», ovungue ricorrono sono pubbliche le parole: «31 dicembre 2024», ovungue ricorrono sono pubbliche le parole: «31 dicembre 2024», ovungue ricorrono sono pubbliche le parole: «31 dicembre 2024», ovungue ricorrono sono pubbliche le parole: «31 dicembre 2024», ovungue ricorrono sono pubbliche le parole: «31 dicembre 2024», ovungue ricorrono sono pubbliche le parole: «31 dicembre 2024», ovungue ricorrono sono pubbliche della companio della dicembre 2024».
- pubbliche, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
- 8. Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il

procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguente al venir meno del volume di attivita' finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, e' sospeso per ventignatura moci se il confidi intercento accompina alla Report alla Banca per ventiquattro mesi se il confidi interessato comunica d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attivita' finanziaria.

- 9. In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, riguardanti gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, il termine per l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativi agli anni precedenti il 2022, e' prorogato al 31 marzo 2025; l'adozione e l'approvazione dei bilanci avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale nota al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, nell'esercizio delle predette attivita' di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilita' di eventuali profili di responsabilita' sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo.
- 10. All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attazzone dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.».

 10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa,

alla regione Molise non si applica il comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, fino al 30 giugno 2025.

11. All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, relativo alla concessione di finanziamenti a titolo oneroso alle societa' ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti siderurgici della societa' ILVA S.p.A., le parole: «320 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «420 milioni di euro».

12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della

legge 27 dicembre 2023, n. 206. 13. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, nell'importo rideterminato, previa richiesta motivata del commissario straordinario, ai sensi del comma 11 del presente articolo, e' soggetto ai medesimi oneri, termini condizioni disciplinati in sede di attuazione del comma 1-sexies

del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019.
14. All'articolo 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei due esercizi successivi»;

b) al comma 2, le parole «entro diciotto mesi dalla data

entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».

14-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformita' della rendicontazione di sostenibilita', conferiti con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformita', purche' abbiano maturato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilita' ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.

14-ter. In relazione all'entrata in vigore, il 25 settembre 2024, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 254 del 2016 e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia

applicarsi gli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 254 del 2016 e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024.

14-quater. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

14-quinquies. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, al gas e ai carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «negli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023, 2024 e 2025».

14-sexies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' differito al 31 dicembre 2025.

14-septies. Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, e' prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto del Silia revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento del economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento del emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le societa' di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite svolgere attivita' di accertamento e di riscossione o attivita' di supporto ad esse propedenticho per supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la societa' aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli locali, socia della stessa societa' di scopo, risulti gia' iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle societa' di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in lugo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento

comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette societa'.

14-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo e' concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020.

14-novies. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui comma 14-octies, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresi', dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalita' di cui al primo e al secondo periodo e sono definite le relative modalita' di trasmissione

telematica.

14-decies. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 14-octies, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario e' pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di comunicazione d cui al comma 14-novies, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 14-novies, secondo periodo. Detta percentuale e' ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 14-novies, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al

comma 14-octies, la percentuale e' pari al 100 per cento. 14-undecies. Per le societa' di cui all'articolo 112, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi

fino al 31 maggio 2026.

Art. 3 - bis Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali

- 1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione e' resa con le modalita', esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), numero 2), del presente articolo.
- numero 2), del presente articolo.

 2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252, della legge n. 197 del 2022:

 a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 puo' essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo comma 1, antre la dichiarazione data del 20 applia 2025.
- entro la stessa data del 30 aprile 2025;
- b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, e' effettuato alternativamente:
 - 1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- 2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027; 30
- c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025;
- d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.
- 2025.

 3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilita' in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.

 4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' rinviata al 30 aprile 2025.

 5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla

compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi

disponibili entro il 30 aprile 2025.
6. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.
7. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

7. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non revisti a legislazione vigente, anche conseguenti previsti a legislazione vigente, anche all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui a di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 15,735 milioni di euro per l'anno 2025, 88,774 milioni di euro per l'anno 2026 e 92,565 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.

delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.

8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, 13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno 2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno 2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per

2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede:

a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

del decreto legislativo n. 209 del 2023; b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.

***** OMISSIS *****

Art. 7 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- 1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, le parole: « 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025
- ».

 2. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea, le parole: «trenta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi »;
- b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugn 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;
- c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

 3. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, al terzo periodo le parole: «31 dicembre 2024» sono contituito dalla acquenti: «320 arrila 2025»
- sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2025 ».

 4. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto previsto dall'articolo 195, comma 3, del citato codice di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' adottato entro il 1° dicembre 2025 per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025. ».

4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

4-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 contraio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge marzo 2019, n. 26.

4-quater. All'articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Dalla data di

- entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonche' per il coordinamento e il monitoraggio delle attivita' dei soggetti attuatori relativi al
- Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova »;
 b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilita' speciale Commissario straordinario di cui all'articolo 1 »;
- c) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalita' ivi indicate ».

4-quinquies. Dalle disposizioni di cui al comma 4-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-sexies. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 ».

4-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.

146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo:

 1) le parole: «30 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2026»;
- 2) le parole: «, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizione di eccezionalita', relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate» sono soppresse;
- b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalita', la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche', ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis), del medesimo codice »;
- c) al comma 2-bis, le parole: « entro il 30 ottobre 2024 » sono

c) al comma 2-bis, le parole: « entro il 30 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 ».

4-octies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027. parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-novies. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1º giugno 2021, e' differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma e nel limite massimo di cui al terzo periodo. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma e' subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima societa'. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4-decies. Al fine di garantire continuita' al servizio di assistente bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validita' alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attivita' di assistente bagnanti, devono essere in possesso del certificato di idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita' sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validita'.

4-undecies. Al fine di garantire la continuita' del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, l'efficacia del requisito della maggiore eta' di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per lo svolgimento dell'attivita' di assistente bagnante, e' sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 settembre 2025.

4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonche' il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonch

Art. 13 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese, le parole: «entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2025 ».

1-bis. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e' prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura risultanti dall'accorpa mento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove.

1-ter. All'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro novanta giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni».

1-quater. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attivita' di autoriparazione, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e sei mesi».

1-quinquies. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 1-quinquies. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purche' effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024».

1-sexies. All'articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «a decorrere dal 1° aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2025».

1-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al

1-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 451, le parole: «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454 » e, al comma 454, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro il

30 giugno 2025, ».

****** OMISSIS *****

FINE TESTO